



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL 3 LUGLIO 2016

Art. 17 (Traduzione non ufficiale)

-- Entrata in vigore

1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 16. 2. Con riferimento a qualsiasi Stato firmatario che successivamente esprime il proprio consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 94
Partizione	Traduzione non ufficiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it